



**IL DIRIGENTE DELL'AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE – SERVIZIO
ACQUISTI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

n. 006 del 25/07/2022

Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'indizione di una procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività al 31/12/2026, salvo eventuale proroga tecnica.
Provvedimento senza impegno di spesa

Codice CIG: 9340450F2A

il dirigente dell'Area Cuag – Servizio Acquisti ,

responsabile, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 comma 3 tra l'altro, “ (..) *delle procedure d'appalto e di concorso*”

Premesso:

- che l'Ente intende continuarsi a dotare di polizze assicurative a garanzia del proprio patrimonio, degli amministratori e del proprio personale nonché degli alunni delle scuole comunali per le seguenti coperture: responsabilità civile terzi – responsabilità civile verso prestatori di lavoro – infortuni – assistenza e altre forme di copertura a garanzia del proprio patrimonio e del proprio personale;
- che l'attività di gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio, all'attività di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze nonché alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici e che, pertanto, questo complesso di attività è realizzabile con l'ausilio di operatori qualificati e specializzati nel brokeraggio assicurativo (in seguito denominati “broker”), secondo la disciplina del D.Lgs.n. 209/2005 e ss.mm.ii.
- che in seno al personale in dotazione all'Ente Comunale non sono presenti professionalità adeguate a svolgere il Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo,
- che il contratto di brokeraggio, attualmente in corso, scade il 06/08/2022, e che pertanto, si ritiene opportuno garantire la continuità del servizio di brokeraggio assicurativo, per l'utilità e l'importanza dello stesso, a tutela delle attività e degli interessi dell'Ente, in settori che richiedono specifica professionalità e competenza.

Rilevato:

- che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi (Corte di Cassazione 16/03/2005 – Corte Conti Regione Sicilia sent. N. 493/2016).

Letto:

- la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'A.V.C.P. ora A.N.A.C. avente ad oggetto “*Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa*” secondo cui “*l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione (...)*”.
- il Documento di Lavoro di Marzo 2013 (*Considerazioni sull'osservazioni ricevute*) di marzo

2013 dell'A.V.C.P. ora A.N.A.C. che dopo nuovi riferimenti ai contrasti in merito alla gratuità/one-rosità dell'appalto, nonché accenni di analisi economico-finanziaria della problematica e di soluzioni adottate in altri Paesi europei, conclude con il prospettare tre strade alternative riguardo alla questione della remunerazione del broker.

- la determinazione ANAC n. 618 dell'8 giugno 2016 avente ad oggetto *“Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi”*,
- Il Comunicato del Presidente ANAC del 01.04.2020 che fornisce alcuni chiarimenti per l'affidamento di servizi assicurativi, al fine di garantire la più ampia partecipazione alle gare, nel rispetto del principio di par condicio dei concorrenti.

tenuto conto:

- che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 i *“Servizi di intermediazione finanziaria”* si configurano come un appalto di servizi, codice CPV 66518100-5.
- che per la corretta applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, anche ai fini della determinazione del valore della cauzione, è necessario stimare il valore dell'appalto, utilizzando per il calcolo della commissione di brokeraggio, la percentuale del 5% per le polizze Auto (RCA e CVT) e la percentuale del 10% per le altre polizze, percentuali ormai consolidate nel mercato del brokeraggio assicurativo;
- che il valore massimo dell'appalto è stimato in complessivi € **642.510,00**, calcolato moltiplicando la stima del valore annuo dell'appalto pari a € 130.680,00 *-ottenuto attraverso l'applicazione delle presunte provvigioni a favore del Broker sui premi netti 2021 relativi alle polizze assicurative attualmente in uso dall'Ente*, per la durata dell'affidamento - decorrente dalla data dell'comunicazione di avvio delle attività da parte della Stazione Appaltante e fino al 31/12/2026, e computando la eventuale proroga tecnica di mesi sei, ripartito come da dettaglio sotto riportato:

| | |
|---|--------------|
| VALORE DELL'APPALTO (07/08/2022-31/12/2026) | € 577.170,00 |
| VALORE PROROGA TECNICA DI SEI MESI | € 65.340,00 |
| VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO | € 642.510,00 |

Ritenuto:

- che per la selezione di un soggetto qualificato in grado di rendere il servizio di Brokeraggio assicurativo (in seguito denominato *“broker”*) è necessario dare corso ad una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, rivolta ai soggetti iscritti al *“Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi”* sezione B *“broker”* tenuto dall' IVASS ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii;
- utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell'appalto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ;

- opportuno non suddividere la gara in lotti, in quanto la gestione del rischio richiede un'elevata capacità di analisi che presuppone una visione globale dell'intero "sistema rischio" dell'Ente, atteso che una gestione unitaria del "rischio globale" a cui l'Ente è esposto, reca con sé una serie di vantaggi, relativi anche ad una migliore pianificazione dell'intera copertura assicurativa che potrà garantire risparmi di spesa oltre che servizi assicurativi migliori.

Dato atto:

- che con delibera consiliare n. 21 del 28/06/2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

- che l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere, né presente né futuro, per l'Amministrazione Comunale in quanto il servizio viene remunerato dalla Compagnia Assicuratrice;

Ritenuto:

- che si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui all'art.192 del D.Lgs 267/2000 per l'indizione di una gara di appalto con procedura aperta in un unico lotto precisando che:

- oggetto dell'affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "broker"), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005 n.209 e successivi regolamenti Ivass, consistente indicativamente :

a) nell'individuazione, a seguito di attività di "risk management", dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui il Comune di Napoli è esposto;

b) nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici dell'Ente;

c) nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi , nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alla vigente normativa e secondo quanto sarà dettagliatamente indicato nel capitolato speciale.

- che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, può essere autorizzata l'esecuzione anticipata del servizio, atteso che i servizi assicurativi devono essere garantiti senza soluzione di continuità;

- che l'avvio del servizio decorrerà dalla data di comunicazione di avvio delle attività da parte della Stazione Appaltante e termina il 31.12.2026, salve eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il contenuto, le clausole, le condizioni e le garanzie sono contenuti negli schemi allegati

- la stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, sul punto si richiama la deliberazione di G. C. n. 146 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto "*Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni*".

-che la stima del valore massimo dell'appalto è pari ad € € **642.510,00** per il periodo che va dalla data della comunicazione di avvio delle attività da parte della Stazione Appaltante e termina il 31. 12.2026, salvo eventuale proroga tecnica, calcolato secondo le modalità sopra riportate.

Dato atto

- che, ai sensi della Deliberazione ANAC del 09.12.2014, il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante è pari a € 70,00 mentre nulla è dovuto da parte degli operatori economici;
- che, allo stato, non vi sono convenzioni attive sulla CONSIP, né accordi quadro aventi per oggetto il servizio che si intende assicurare con il presente provvedimento;
- che non sono attivi, altresì, bandi sul Me.PA che prevedono servizi di brokeraggio assicurativo;
- che l'aggiudicazione della gara avverrà nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà anche nel caso di una sola offerta valida, ritenuta congrua dal RUP;
- che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione del **“patto d'integrità,”** sottoscritto fra il Comune di Napoli – Area Acquisti ed i soggetti concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara, documentazione che dovrà essere allegata all'offerta, pena l'esclusione (sul punto si richiama la delibera ANAC 1374 del 21/12/2016).
- che parimenti l'aggiudicazione è subordinata agli esiti delle verifiche previste all'art. 80 del D.lgs 50/2016 ed ai sensi dei Programmi n. 04 del D.U.P. che richiamano i contenuti del “Programma 100” di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, oltre al DURC acquisito per via telematica, intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento.

Letti:

il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali”
il D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Visto lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall'Ente

Visto:

il capitolato speciale di appalto
il bando di gara
il disciplinare di gara
Modulo offerta economica

Rilevato:

- che trattandosi di fornitura di beni non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione committente e pertanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza o redigere il DUVRI;

Per le motivazioni tutte esposte in narrativa

D E T E R M I N A

1. **indire**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo per il periodo che va dalla data di comunicazione di avvio delle attività da parte della Stazione Appaltante e termina il 31. 12.2026, salvo eventuale proroga tecnica mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, rivolta ai soggetti iscritti al *Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi* sezione B "broker" tenuto dall'IVASS ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., utilizzando quale criterio di aggiudicazione dell'appalto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

2. **approvare** la documentazione di gara allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, e così composta:

- a) Schema del Bando di Gara per la procedura aperta contenente i criteri per l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- b) Schema del Disciplinare di gara della procedura aperta costituente integrazione al bando di gara in riferimento ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara e a tutte le condizioni di carattere generale che regolano la procedura
- c) Schema del Capitolato Speciale di Appalto;
- e) Schema del documento di Offerta Economica

3. **prendere atto** che l'affidamento del Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo **non comporta alcun onere, né presente né futuro, per l'Amministrazione Comunale** in quanto il servizio viene remunerato dalla Compagnia Assicuratrice;

4. **precisare** che per la corretta applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, anche ai fini della determinazione del valore della cauzione, che la stima del valore massimo dell'appalto è pari ad € € **642.510,00** per il periodo che va dalla data della comunicazione di avvio delle attività da parte della Stazione Appaltante e termina il 31. 12.2026, salvo eventuale proroga tecnica;

5. che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si autorizza l'esecuzione anticipata del servizio, atteso che i servizi assicurativi devono essere garantiti senza soluzione di continuità;

6. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Avv. Giuseppina Silvi, dirigente Servizio Acquisti; giuseppina.silvi@comune.napoli.it

Il dirigente, infine, in relazione al presente provvedimento, attesta che:

- l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2 lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;
- l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata preventivamente la presenza di situazioni di conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di segnalazione;
- lo stesso contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente Servizio Acquisti
G.Silvi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005,

Il presente atto è formato di n 52 pagine, sottoscritte digitalmente, compreso i seguenti allegati:

- ***Schema bando di gara***
- ***Capitolato Speciale d'appalto***
- ***Disciplinare di gara***
- ***Schema offerta Economica***